

Edizione di venerdì 29 giugno 2018

DICHIARAZIONI

Gli acconti d'imposta nel regime di trasparenza fiscale

di **Federica Furlani**

ENTI NON COMMERCIALI

Definizione di ETS alla prova del decreto correttivo – II° parte

di **Luca Caramaschi**

RISCOSSIONE

Interessi fiscali: non sono tutti uguali

di **Massimiliano Tasini**

AGEVOLAZIONI

È attività agricola la coltivazione di piante officinali

di **Luigi Scappini**

IMU E TRIBUTI LOCALI

Ravvedimento operoso IMU

di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

Le collaborazioni sportive nel prisma della Legge di Bilancio 2018

di **Carlo Zoli, Federico Martelloni**

DICHIARAZIONI

Gli acconti d'imposta nel regime di trasparenza fiscale

di **Federica Furlani**

L'[articolo 116 Tuir](#) disciplina il cosiddetto regime di **trasparenza fiscale** per le società a responsabilità limitata a **ristretta base societaria** (10 soci per le Srl, 20 soci per le cooperative a responsabilità limitata) con **soci esclusivamente persone fisiche**.

Esercitando la relativa opzione, **il reddito della società partecipata** non è tassato ai fini Ires in capo alla stessa, ma **è imputato ai soci per trasparenza**, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla **quota di partecipazione agli utili**.

Tralasciando i requisiti specifici previsti per l'adesione al regime e le modalità di esercizio dell'opzione, nel presente contributo si vuole porre l'attenzione sulle **modalità di versamento degli acconti di imposta**, tanto per la **società partecipata** quanto per i **soci**.

A tal fine è necessario distinguere tra:

- acconti relativi al **primo anno di efficacia dell'opzione**;
- acconti durante gli **anni successivi** al primo (secondo e terzo);
- acconti nel caso di **revoca del regime**.

Per quanto riguarda il **primo periodo**, la **società trasparente è comunque tenuta al versamento dell'acconto Ires**, utilizzando il **metodo storico**, e quindi facendo riferimento agli importi indicati nel modello Redditi relativo all'esercizio precedente a quello di inizio del regime di trasparenza, o quello **previsionale**. In questo ultimo caso la **stima dell'acconto d'imposta deve avvenire come se l'adesione al regime non si fosse verificata**.

Quanto versato dalla società a titolo di **acconto nel primo anno** di efficacia dell'opzione, sarà comunque **scomputabile da parte dei soci**, sempre in **proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili**, per il versamento dell'Irpef da essi dovuta sul **reddito imputato per trasparenza**.

Per quanto riguarda i **soci**, essi determineranno l'acconto Irpef utilizzando a scelta il **metodo storico** o quello **previsionale**. In questo ultimo caso **possono però tener conto dell'avvenuta opzione** e quindi considerare le **perdite presunte** che saranno a loro imputate dalla società trasparente.

Durante il secondo ed il terzo anno di efficacia dell'opzione, la società non sarà invece più tenuta al versamento dell'acconto Ires. L'acconto a titolo di Irpef andrà **versato esclusivamente**

dai soci, che potranno calcolarlo o con il **metodo storico** o con quello **previsionale**, tenendo conto del regime di trasparenza adottato.

Fino al **2016** l'opzione per il **regime di trasparenza** aveva **validità triennale**, per cui, alla scadenza del triennio, poteva o meno essere **rinnovata**.

Per effetto dell'[articolo 7-quater D.L. 193/2016](#), a partire dal 2017 si decade dal regime opzionale scelto solo in caso di **revoca espressa**: al termine del triennio l'opzione si intende pertanto **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata, secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell'opzione.

Ne deriva che in caso **di revoca dell'opzione, gli acconti andranno versati**:

- **sia in capo alla società partecipata**, che li calcolerà sulla base dell'imposta corrispondente al **reddito** imputato per trasparenza nel periodo precedente,
- **sia in capo ai soci**, che li determineranno sulla base dell'imposta relativa al reddito prodotto nel periodo precedente, senza tener conto della parte ad essi attribuita per trasparenza dalla società.

La società trasparente è invece sempre tenuta al **versamento dell'Irap** secondo le regole ordinarie, in quanto il **regime di trasparenza fiscale** ha effetto solo ai fini **Ires/Irpef** e la società trasparente resta quindi a tutti gli effetti un **soggetto passivo ai fini dell'Irap**.



Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Definizione di ETS alla prova del decreto correttivo – II° parte

di Luca Caramaschi

Dopo aver descritto, nella [prima parte](#), i criteri per definire il **carattere commerciale** o **non commerciale** delle attività di interesse generale svolte dagli enti del terzo settore, andiamo ora ad analizzare i parametri che occorre considerare per definire la **natura** dell'ETS medesimo.

A tal proposito il decreto **correttivo**, pur prevedendo uno spostamento della disposizione contenuta nel comma 5 al nuovo comma 5-ter dell'[articolo 79 D.Lgs. 117/2017](#), **non modifica la decorrenza** degli effetti derivanti dal cambio di natura dell'**ETS**, continuando a prevedere al nuovo comma che *"Il mutamento della qualifica, da ente di terzo settore non commerciale a ente di **terzo settore commerciale**, opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale"*.

La **retrocessione** degli effetti del richiamato **mutamento** fin dall'inizio del periodo d'imposta nel quale il superamento delle entrate commerciali rispetto a quelle non commerciali è intervenuto, evidenzia pertanto la necessità di monitorare con estrema attenzione l'evoluzione di tutte le **entrate** dell'ente, avendo ben chiara la diversa **natura** delle medesime (non si può non osservare come le maggiori difficoltà di qualificazione saranno collegate proprio dalle **attività di interesse generale** di cui all'**articolo 5**, posto che anche natura **commerciale** o **non commerciale** delle stesse può essere verificata solo alla **conclusione del periodo d'imposta**).

La prima parte del citato **comma 5**, invariata anche nella versione licenziata della **bozza di correttivo**, afferma infatti che *".... gli enti del **Terzo settore** assumono **fiscalmente** la qualifica di **enti commerciali** qualora i proventi delle attività di cui all'articolo 5, svolte in forma d'impresa non in conformità ai criteri indicati nei commi 2 e 3 del presente articolo, nonché le attività di cui all'articolo 6, fatta eccezione per le **attività di sponsorizzazione** svolte nel rispetto dei criteri di cui al decreto previsto all'articolo 6, **superano, nel medesimo periodo d'imposta, le entrate derivanti da attività non commerciali**"*.

Gli **elementi da prendere in considerazione** per operare tale ulteriore e fondamentale **verifica** sono dunque:

- i **proventi** derivanti dalle **attività di interesse generale** di cui all'**articolo 5**;
- i **proventi** derivanti delle cosiddette **attività diverse** di cui all'**articolo 6** (fatta eccezione per i proventi derivanti da attività di **sponsorizzazione** ad oggi non ancora ben definite);
- le **entrate derivanti da attività non commerciali**.

Per i citati proventi derivanti dalle attività di **interesse generale** si dovrà quindi individuarne la **natura non commerciale o commerciale** secondo i criteri già descritti nel [precedente contributo](#).

Il secondo elemento è rappresentato dai **proventi derivanti dalle attività diverse** di cui all'[articolo 6](#) del Decreto. Dette attività, **secondarie e strumentali** rispetto a quelle di **interesse generale** di cui all'[articolo 5](#), e che dovranno essere **definite** da un **decreto** di prossima emanazione (il termine previsto è sempre quello di un anno dall'entrata in vigore del **D.Lgs. 117/2017**, e quindi il **3 agosto 2018**), pare debbano ordinariamente qualificarsi come **commerciali**, in assenza di precisazioni sul punto anche nella **relazione illustrativa** al provvedimento; dovrebbero pertanto incidere negativamente nelle valutazioni riguardanti la **natura commerciale o non commerciale** dell'ETS.

Restano escluse da tale valutazione, per esplicita previsione normativa, le entrate derivanti da **attività di sponsorizzazione**, ma su questo, come sulla generale qualificazione delle **attività diverse**, solo il **decreto di futura emanazione** potrà fornire un contributo decisivo.

L'ultimo elemento da considerare ai fini della individuazione della natura degli **ETS** riguarda le entrate derivanti da **attività non commerciali**. Ed è proprio su questo punto che si inserisce un'importante modifica contenuta nella bozza di decreto **correttivo**. Nell'elencare queste entrate la **versione originaria** del **comma 5** dell'[articolo 79](#) indicava i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente, ogni altra entrata assimilabile alle precedenti. In tale ultima categoria **residuale**, l'originaria disposizione vi comprendeva i **proventi e le entrate considerate non commerciali** ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b).

Già in sede di primo commento delle richiamate disposizioni si era pertanto osservato come la norma non richiamasse l'ipotesi contemplata dall'[articolo 79, comma 4, lett. a\), D.Lgs. 117/2017](#) ovvero *"a) i fondi pervenuti a seguito di **raccolte pubbliche** effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione"*.

Come a dire, quindi, che detti proventi non dovevano concorrere quali pesi dell'ideale **"bilancia"** nella quale confrontare le **entrate commerciali** e quelle **non commerciali** ai fini della verifica della natura dell'ETS. È invece il nuovo **comma 5-bis** introdotto dalla bozza di **correttivo** che, riproponendo la formulazione contenuta nell'ultimo periodo del comma 5 (che viene quindi eliminata), **toglie il riferimento alla lettera b)** al fine di richiamare **integralmente** il comma 4, e quindi anche la citata previsione contenuta nella lettera a) riguardante i proventi derivanti dalle attività di **raccolte fondi** occasionali (occorre a tal proposito non fare **confusione** con tutti i possibili proventi derivanti dalle attività di **raccolta fondi** previste dall'[articolo 7 D.Lgs. 117/2017](#), ma solo con quelli che presentano le **caratteristiche** descritte nella richiamata lett. a) del comma 4 dell'[articolo 79](#) e che ricalcano quelle già previste dall'[articolo 143, comma 3, lett. a\), Tuir](#)).

Il **comma 5-bis** si chiude precisando che occorre tenere *"conto altresì del **valore normale** delle*

*cessioni o prestazioni afferenti le attività svolte con **modalità non commerciali***". Secondo quanto previsto nella relazione illustrativa al Decreto, quindi, si deve tenere conto anche del **valore normale delle cessioni o prestazioni svolte** a titolo **gratuito**, nonché delle **attività non commerciali** proprie delle ODV e APS di cui ai successivi [articoli 84](#) ed [85](#); inoltre, l'indicazione delle **attività di sponsorizzazione** deve intendersi inserita a titolo **non esaustivo** rispetto a quelle puntualmente indicate nel D.M. di cui all'**articolo 6** e va intesa in una accezione non restrittiva. Anche su questi aspetti sarà fondamentale attendere il **pensiero ufficiale dell'Agenzia**.

Per quanto detto in precedenza, quindi, possiamo affermare che per valutare la **natura** degli **ETS** il legislatore ha inteso prendere a riferimento le **entrate** che assumono **natura commerciale** (ricavi, proventi, corrispettivi), per **contrapporle** a quelle derivanti da **attività non commerciali**.

A tal proposito deve osservarsi come, letteralmente, la formulazione del **comma 5**, ai fini del **confronto**, accoglie tra le entrate commerciali due **categorie** di **proventi** ben definite mentre, con riferimento alle **entrate non commerciali**, pare adottare un **criterio più ampio e generalizzato** (in tal senso il richiamo a "**ogni altra entrata assimilabile alle precedenti**"). Dovrà pertanto essere chiarito se nel piatto della bilancia riferito alle **entrate commerciali** taluni elementi andranno **esclusi** oppure se, come logica vorrebbe, anche tutti gli altri proventi di **natura commerciali** debbano concorrere alla **valutazione** circa la natura dell'**ETS**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**I NUOVI ADEMPIMENTI E LE NUOVE REGOLE
PER LO SPORT ITALIANO**

Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

Interessi fiscali: non sono tutti uguali

di **Massimiliano Tasini**

Nel nostro **codice civile** gli **interessi** sono di due tipi: quelli **corrispettivi** di cui agli [articoli 1282 ss. cod. civ.](#), posti a carico del debitore come corrispettivo per il **godimento di una somma di danaro**, e quelli **moratori** di cui agli [articoli 1224 ss. cod. civ.](#), dovuti in caso di **inadempimento** di una **obbligazione pecuniaria** da parte del debitore e volti a risarcire il **danno** così causato.

La **materia tributaria** non poteva giovare di tale semplicità.

Lo sa bene il **legislatore del 2015**, che con il **D.Lgs. 159/2015** ha cercato di scardinare un meccanismo a dir poco farraginoso, stabilendo [all'articolo 13](#) che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze avrebbe dovuto emanare un decreto per stabilire *“la misura e la decorrenza dell'applicazione del tasso di cui al comma 1”,* ovvero di un *“tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo”* da determinarsi *“possibilmente (sic...) in misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento”*.

I tempi di un tale semplice provvedimento non sono evidentemente “maturi”, di talché è tuttora necessario entrare nella **giungla** della **vigente normativa**.

Per darci un'idea della difficoltà, basterà ragionare sulle sole **imposte dirette**, che distinguono tra:

- **interessi per ritardato pagamento da attività di liquidazione e controllo formale**, attualmente regolati dal [D.M. 21.05.2009](#) e fissati nella misura del **3,5%** con decorrenza 2007;
- **interessi per rateazione** delle somme dovute in pagamento in conseguenza di **attività di liquidazione e controllo formale**, attualmente regolati come al punto precedente;
- **interessi per rateazione delle somme in pagamento**, disciplinati invece dall'[articolo 20 D.Lgs. 241/1997](#), poi regolamentati dal citato [D.M. 21.05.2009](#) e fissati nella (diversa) misura del **4%**, sempre con decorrenza 2007;
- **interessi per ritardata iscrizione a ruolo** delle imposte dirette, previsti ancora dall'[articolo 20 D.P.R. 602/1973](#), la cui disciplina è stata poi modificata ancora dal [D.M. 21.05.2009](#), che prevede una misura ancora del **4%** ma stavolta con decorrenza 1° ottobre 2009;
- **interessi per dilazione di pagamento**, disciplinati stavolta dall'[articolo 21 D.P.R. 602/1973](#) citato, previsione ancora una volta trasfusa nel [D.M. 21.05.2009](#) e dovuti

nella (ancora una volta) diversa misura del **4,5%** con decorrenza 2009;

- **interessi di mora**, fissati dall'[articolo 30 D.P.R. 602/1973](#), la cui misura è fissata con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Attualmente, se non ci siamo persi qualcosa, essi sono pari al **3,1%**, come fissati dal [Provvedimento 10.05.2018](#) con **effetto dal 15 maggio 2018**.

Andrebbero poi richiamate le **misure degli interessi a favore del contribuente** per i **rimborsi** allo stesso dovuti.

Tra le molteplici incoerenze derivanti da questo **guazzabuglio**, piace citarne due.

Il primo riguarda la **rottamazione delle liti**, contemplata dall'[articolo 11 D.L. 50/2017](#). La [circolare AdE 22/E/2017](#), al riguardo, precisa che *"la somma dovuta per la definizione, cosiddetto "importo lordo dovuto", è costituita:*

*– "da tutti gli importi spettanti all'Agenzia delle entrate, richiesti con l'atto impugnato, nella misura in cui sono stati contestati con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, con **esclusione** solo delle **sanzioni pecuniarie amministrativo-tributarie collegate al tributo**. In particolare, per quanto concerne gli **interessi**, occorre tener conto di quelli di cui all'atto impugnato calcolati **fino alla data di notifica dell'atto stesso**".* Riguardo a quest'ultimo aspetto, la nota della stessa Circolare precisa, quasi fosse un dettaglio, che *"Tenuto conto che, di regola, gli interessi inclusi nell'atto impositivo sono calcolati fino alla **data di emissione dello stesso** (non coincidente con quella di notifica), occorre provvedere al **ricalcolo di detti interessi fino alla data di effettiva notifica dell'atto impugnato**".*

E fin qui si poteva immaginare.

Ma la nota prosegue, precisando che *"in relazione agli atti di accertamento, si precisa che non si deve fare riferimento alla misura degli interessi indicata ai fini della definizione dell'accertamento ai sensi dell'**articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218**".*

In effetti, l'[articolo 6, comma 2, D.M. 21.05.2009](#) stabilisce che sono fissati nella misura del **3,5%** gli interessi relativi alle somme dovute a seguito (tra l'altro) di **rinuncia all'impugnazione dell'accertamento** di cui all'[articolo 15 D.Lgs. 218/1997](#) ed **accertamento con adesione** di cui all'[articolo 8 D.Lgs. 218/1997](#).

Come dire: se litighi con il fisco **l'interesse è più alto ...**

L'altra "chicca" riguarda gli **interessi di mora** di cui all'[articolo 30 D.P.R. 602/1973](#). La norma stabilisce che *"decorso inutilmente il termine previsto dall'**articolo 25 comma 2** – ovvero il termine per il pagamento -, sulle somme iscritte a ruolo, escluse le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli **interessi di mora**".*

La mora, pertanto, **retroagisce** anche nel periodo in cui il **contribuente non era inadempiente**.

Un'ultima riflessione: gli **interessi di mora** sono più **bassi** di quelli **di ritardato pagamento** e **di ritardata iscrizione**.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

AGEVOLAZIONI

È attività agricola la coltivazione di piante officinali

di **Luigi Scappini**

Ai sensi dell'[articolo 1, comma 5, D.Lgs. 75/2018](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2018 *“La coltivazione, la raccolta e la prima trasformazione delle piante officinali, sono considerate attività agricole, ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile”*.

Tali attività, come previsto dal successivo [articolo 2](#), possono essere **esercitate** dall'**imprenditore agricolo senza** bisogno di alcuna **autorizzazione** salvo alcune limitazioni relative alle **piante** destinate a **scopo medicinale** e alla **produzione di sostanze attive vegetali**, nel qual caso l'attività deve essere esercitata in accordo con il GACP (*Good Agricultural and Collection Practice*), nonché alle **piante** disciplinate dal **D.P.R. 309/1990** come specificate in seguito.

Il **decreto**, che introduce il Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima trasformazione delle piante officinali **recepisce** la **delega** prevista dall'[articolo 5 L. 154/2016](#) (meglio nota come **Collegato agricolo**) con cui, tra l'altro, viene dato mandato di organizzare un comparto come quello agricolo, caratterizzato da **frammentazione normativa**, per settori omogenei o per materie.

Le **piante officinali** vengono definite all'[articolo 1, comma 2, D.Lgs. 75/2018](#) come:

- le **piante, alghe, funghi macroscopici e licheni** aventi caratteristiche **medicinali, aromatiche** e da **profumo**. Si tratta della nozione comunitaria di MAP (*Medicinal and Aromatic Plants*) ampliata, e
- le **specie vegetali** che, in ragione delle loro caratteristiche funzionali, possono essere utilizzate, anche a seguito di **trasformazione**, nelle categorie di prodotti per le quali ciò è consentito nella normativa di settore.

Il Mipaaf, per completare il quadro normativo, dovrà poi adottare, nel termine di 6 mesi, l'**elenco** delle specie di **piante officinali**.

Tali piante, per effetto di quanto disposto dal successivo [articolo 6](#), dovranno **confluire** nei **registri varietali** delle specie delle piante officinali, aventi lo scopo di **valorizzare** le **caratteristiche** varietali del **materiale riproduttivo** o di **propagazione** della singola specie.

Nel **registro**, le **specie** verranno classificate in funzione delle **caratteristiche riproduttive** delle sementi e del materiale di propagazione.

Il successivo **articolo 6, comma 4, D.Lgs. 75/2018** specifica che gli oneri derivanti dall'attività finalizzata all'iscrizione al registro delle varietà vegetali restano in capo al **richiedente**.

Non tutte le piante officinali però vengono **disciplinate** dal presente Testo unico; infatti, il **comma 6 dell'articolo 1 esclude** espressamente la **coltivazione** e **lavorazione** di quelle che trovano la propria regolamentazione nel **Testo unico** di cui al **D.P.R. 309/1990**, relativo agli **stupefacenti** e **sostanze psicotrope**, per la **prevenzione**, **cura** e **riabilitazione** dei relativi stati di **tossicodipendenza**.

Il Testo unico **non disciplina** tutte le attività connesse alle piante officinali, **escludendone** la **vendita** al **consumatore** e tutte quelle **attività successive** alla prima trasformazione che trovano la propria regolamentazione nella disciplina di settore e restano escluse dall'assimilazione al **settore agricolo**.

Parimenti, il **D.Lgs. 75/2018** non regola le attività consistenti nella **preparazione estemporanea a uso alimentare** destinata al **singolo cliente**, **vendita sfusa** e **non preconfezionata** e costituita dalle piante tali e quali, da sole o in miscela, estratti secchi o liquidi di piante.

È l'**articolo 1, comma 4, D.Lgs. 75/2018** a definire i limiti entro i quali si rientra in un'**attività agricola**, affermando come il risultato dell'**attività di coltivazione** o di **raccolta** *"può essere impiegato **direttamente**, oppure essere sottoposto a operazioni di **prima trasformazione indispensabili alle esigenze produttive**, consistenti nelle attività di lavaggio, defoliazione, cernita, assortimento, mondatura, essiccazione, taglio e selezione, polverizzazione delle **erbe secche** e ottenimento di **oli essenziali** da piante fresche direttamente in azienda agricola, nel caso in cui quest'ultima attività necessiti di essere effettuata con piante e parti di piante fresche appena raccolte"*.

Il decreto precisa, inoltre, che nel concetto di **prima lavorazione indispensabile alle esigenze produttive** vi rientra *"qualsiasi **attività** volta a **stabilizzare** e **conservare** il **prodotto** destinato alle **fasi successive della filiera**"*.

Infine, si sottolinea che la norma richiama anche alla **mera raccolta** di piante officinali spontanee, ragion per cui viene dato **mandato** alle singole **Regioni** e alle **Province** autonome di Trento e Bolzano di **disciplinarne** il **prelievo** in coerenza con le esigenze di conservazione della **biodiversità locale**.

Master di specializzazione

L'AZIENDA VITIVINICOLA: GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ

Scopri le sedi in programmazione >

IMU E TRIBUTI LOCALI

Ravvedimento operoso IMU

di **EVOLUTION**



Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dei tributi pagando sanzioni ridotte, anche ai fini dell’acconto IMU. Il ravvedimento è, infatti, applicabile ai tributi locali, con alcune limitazioni in quanto non è possibile fruire delle riduzioni di cui alle lettere b-bis), b-ter) e b-quater) dell’articolo 13 del D.lgs. 472/1997 in quanto circoscritte ai tributi “amministrati” dall’Agenzia delle Entrate. Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Adempimenti”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo è finalizzato ad entrare nel merito del ravvedimento sull’IMU, mettendo in evidenza i differenti termini per il ravvedimento e le relative sanzioni.

In generale, l’[articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 471/1997](#) dispone che:

- il **mancato o insufficiente versamento** in acconto o saldo, entro le scadenze ordinarie, è punito con una sanzione amministrativa del 30% per ogni importo non versato;
- per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 90 giorni**, la sanzione del 30% è ridotta alla metà, ossia diventa pari al 15%;
- per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a un importo pari a un 1/15 per ciascun giorno di ritardo.

Con l’applicazione del ravvedimento vengono previste le seguenti sanzioni ridotte:

Sanzione ridotta

Termini ravvedimento



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik

RASSEGNA RIVISTE

Le collaborazioni sportive nel prisma della Legge di Bilancio 2018

di **Carlo Zoli, Federico Martelloni**

Articolo tratto da “Associazioni e Sport di giugno 2018”

Il contributo mette a fuoco, in una prospettiva giuslavoristica, gli effetti della Legge di Bilancio 2018 sulle “collaborazioni sportive”, dopo le modifiche apportate all’ordinamento sportivo e al diritto del lavoro da parte della L. 205/2017. Tale normativa ha precisato che le collaborazioni sportive “costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, il che, se per un verso non esclude la subordinazione in presenza dei suoi tratti identificativi (a partire dalla sottoposizione del lavoratore al potere di direzione e controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa), dall’altra non comporta l’applicazione della disciplina dei subordinati in base alla norma del Jobs Act (articolo 2, D.Lgs. 81/2015) che estende detta disciplina alle collaborazioni organizzate dal committente, poiché il comma 2, articolo 2 esclude espressamente proprio le collaborazioni rese a favore di società sportive dilettantistiche, in ragione del particolare valore sociale dello sport non professionistico. Dalla anzidetta qualificazione consegue, sul piano sostanziale, che i collaboratori sportivi siano soggetti alle sole norme a tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, e debbano essere iscritti, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs), al fondo pensione lavoratori dello spettacolo presso l’Inps (con contribuzione ridotta della metà, nei primi 5 anni dall’entrata in vigore della legge e innalzamento a 10.000 euro del limite dei compensi esentasse previsto dal Tuir). [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

[**Segue il SOMMARIO di Associazioni e sport n. 6/2018**](#)

Editoriale

“Stiamo ancora aspettando Godot” di *Guido Martinelli e Luca Caramaschi*

Attualità

Scadenzario

“Principali scadenze 16 giugno 2018 al 15 luglio 2018”

Norme, contratti e responsabilità

“Il trattamento degli ex dati sensibili. Alcuni casi di interesse per gli enti sportivi” di *Arash Bahavar*

La fiscalità degli enti associativi

“Riforma del Terzo settore alla prova delle modifiche fiscali contenute nel decreto correttivo – Parte prima” di *Luca Caramaschi*

“Terzo settore: una sfida impegnativa per le organizzazioni culturali” di *Marco D’Isanto*

Contabilità e bilancio

“Scade il prossimo 30 giugno la dichiarazione “speciale” Imu/Tasi prevista per gli enti non commerciali” *di Luca Caramaschi*

Lavoro e previdenza

“Le collaborazioni sportive nel prisma della Legge di Bilancio 2018” *di Carlo Zoli e Federico Martelloni*

L'Osservatorio giurisprudenziale

“L'Osservatorio giurisprudenziale di giugno 2018” *di Marilisa Rogolino*

Il caso pratico

“Doppio binario redditi e Irap per le associazioni in regime di contabilità semplificata” *di Luca Caramaschi*



ASSOCIAZIONI E SPORT

Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi

IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA anziché € 130 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA